

Dott.ssa ANNALISA DI PERNA

NOTAIO

Via S. Alessandro, 2/4 - VECCHIANO (PI)

Repertorio n. 25.771

Raccolta n. 13.285

MODIFICA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE "A.R.C.O. - FONDAZIONE RICERCHE E CURE IN ONCOLOGIA"

DEPOSITO DI DOCUMENTI PER ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove marzo duemilaventisei.

In Vecchiano (PI), nel mio studio, via S. Alessandro nn. 2/4.

Avanti a me dottoressa Annalisa Di Perna, notaio in Vecchiano, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, e' presente:

- MASI dottor GIANLUCA nato a Pisa il 16 luglio 1972, residente in Ponsacco, via Gobetti nn. 10/12, domiciliato per la carica come appresso il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione **"A.R.C.O. Fondazione Ricerche e Cure in Oncologia "**, (precisando che a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Enti Terzo Settore "R.U.N.T.S.", sarà aggiunto alla denominazione l'acronimo «E.T.S.» ("Ente del Terzo Settore), con sede in Vecchiano (PI), via G. B. Barsuglia n. 197, costituita con atto ai miei rogiti in data 16.02.2004, repertorio n. 13843, raccolta n. 4534, registrato a Pisa il 27.02.2004 al n. 442, riconosciuta con decreto della Prefettura di Pisa Prot. n. 105/2004, Codice fiscale e partita IVA 01691600504.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale premette:

- che la Fondazione "A.R.C.O", Ente già dotato di personalità giuridica come precisato in comparsa, intende acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) mediante iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Nazionale Unico Enti del terzo Settore) ai sensi dell'articolo 22 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);

- che con delibera del Consiglio di amministrazione verbalizzata con mio atto del 29 settembre 2020 rep. n. 23.482 raccolta n. 11.480 registrato a Pisa il 13 ottobre 2020 con il numero 8431 serie 1t è stato adottato un testo di statuto, conforme alle inderogabili disposizioni di legge previste in materia di Enti del Terzo Settore, con efficacia a partire dal momento in cui la fondazione sarebbe stata iscritta nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore ed è stata conferita delega al Presidente del Consiglio di amministrazione di fare richiesta al notaio, una volta diventato operativo il R.U.N.T.S., di verificare la sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge per l'iscrizione al R.U.N.T.S.,

- che con delibera in data 7 gennaio 2026 il Consiglio di

REGISTRATO IN PISA
il 24/03/2026
N. 2775 serie 1T
€ 0,00

Amministrazione della Fondazione **"A.R.C.O. Fondazione**

Ricerche e Cure in Oncologia - ha ulteriormente deliberato di iscrivere la Fondazione al R.U.N.T.S. (Registro Nazionale Unico Enti del terzo Settore) dando mandato al Presidente, qui costituito, dottor Masi Gianluca, di procedere a tutti gli atti e gli adempimenti necessari per l'iscrizione;

- che per procedere alla suddetta iscrizione è emersa la ulteriore necessità di adeguare l'articolo 4.2 dello statuto, adottato con la citata deliberazione in data 29 settembre 2020, al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (codice del terzo settore), precisamente nella parte in cui tale articolo prevede che, qualora non vi saranno più soci, le nomine dei componenti del Consiglio di amministrazione saranno effettuate dall'autorità governativa, risultato in contrasto con il comma 2 dell'articolo 4 del citato D.Lgs 117/2017;

- che pertanto il comparente, in esecuzione delle citate deliberazioni del Consiglio di amministrazione, allo scopo di rendere conforme lo Statuto vigente alle norme del D.Lgs 117/2017 e di procedere conseguentemente all'iscrizione al R.U.N.T.S. della suddetta Fondazione da atto di quanto segue:

1) gli articoli 3.1., 4.2. e 5.5 dell'attuale Statuto sono modificati come segue:

" Articolo 3.1 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

- i Soci Fondatori;
- l'Organo Assembleare;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo e Revisore.

Articolo 4.2 - Poteri dei soci

I soci fondatori provvedono alla nomina, alla eventuale revoca, ed alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione .

Quando non vi saranno più soci fondatori, o gli stessi riterranno di non voler più procedere in merito, le nomine di cui al comma precedente verranno effettuate dall'Organo Assembleare costituito appositamente su nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tale Organo Assembleare sarà composto da un numero di membri da uno a cinque, a seguito dell'accettazione che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal momento della nomina e resterà in carica fino alla nomina del nuovo Organo Assembleare, che dovrà avvenire con le medesime modalità quando l'ultimo dei componenti non vi sarà più o rinuncerà all'incarico.

Articolo 5.5 poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo e deliberativo della Fondazione.

Esso deve essere convocato almeno due volte l'anno in

occasione sia dell'approvazione del Bilancio Sociale annuale

sia della redazione del rendiconto previsionale per l'esercizio successivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- nominare i componenti del Comitato scientifico, del quale stabilisce e determina numero e composizione;
- decidere, se non per legge obbligati, se nominare i componenti degli Organi di Controllo e del Revisore e procedere alla loro nomina ai sensi di quanto disposto all'art. 7.1 stabilendone il compenso;
- curare l'osservanza dello statuto e delle eventuali necessità di adeguamento dello stesso alle norme di regolamentazione delle Fondazioni e degli Enti del Terzo Settore;
- assumere i dipendenti e scegliere i collaboratori, determinandone mansioni e compensi;
- vigilare sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- redigere ed approvare il Bilancio Sociale annuo consuntivo e previsionale;
- nominare il Segretario Tesoriere;
- nominare i componenti dell'Organo Assembleare con competenza esclusiva di quanto al punto 4.2 del presente statuto. Al momento della nomina il Consiglio dovrà individuare cinque persone scelte tra i discendenti del socio Fondatore, o tra i docenti di medicina con specializzazione in Oncologia dell'Università di Pisa o tra ex componenti degli Organi della Fondazione stessa che hanno cessato le loro cariche da oltre un anno. Delle cinque persone scelte farà parte dell'Organo Assembleare chi accetterà la nomina.

Il segretario tesoriere, che resta in carica per tre anni, ed è rieleggibile:

- verbalizza le sedute sia del Consiglio, sia dell'assemblea che del Comitato scientifico;
- provvede agli avvisi di riunione e convocazione;
- cura tutta la corrispondenza;
- amministra sia contabilmente che finanziariamente la Fondazione;
- dirige gli uffici ed il personale dipendente e tiene i contatti con i collaboratori esterni;
- partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico.

Nelle sue funzioni il Segretario Tesoriere può avvalersi della collaborazione di altri consiglieri, soci o persone esterne alla Fondazione.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spetta nessun compenso."

Restano invariati tutti gli altri articoli dello Statuto della Fondazione.

2) il comparente mi chiede di ricevere nei miei atti il

documento sotto elencato affinché io notaio proceda,

verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare dalle disposizioni di cui all'articolo 22, del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) con riferimento alla natura di ente del Terzo settore nonché del patrimonio minimo di cui all'art 22, comma 4 del D.Lgs. 117/2017, all'iscrizione della **"A.R.C.O. Fondazione Ricerche e Cure in Oncologia** - presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nell' apposita sezione e al rilascio di copie autentiche necessarie per gli adempimenti nonché per lo svolgimento delle attività conseguenti a tale iscrizione;

- a tale scopo mi presenta relazione asseverata con giuramento mediante verbale di asseverazione ai miei rogiti in data odierna repertorio n. 25.770, attestante la sussistenza del patrimonio minimo di cui alla richiamata norma, relazione redatta ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, che si allega al presente atto sotto la lettera A) omessane la lettura per dispensa del comparente;

Aderendo a tale richiesta io notaio:

-- vista la relazione giurata redatta da LUPERINI STEFANO, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Pisa al n. 290, Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 139838 tenuto dal Ministero della Giustizia, allegata al presente atto sotto la lettera A)

-- vista la modifica dello Statuto come sopra effettuata

DICHIARO

di aver verificato le condizioni richieste dalla legge ai fini della iscrizione al R.U.N.T.S della Fondazione come costituita in comparsa ed, in particolare, di aver verificato, ai sensi dell'articolo 22 del C.T.S., l'esistenza del patrimonio minimo, risultando il patrimonio netto della suddetta fondazione al 31 dicembre 2025 non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Ai fini della iscrizione al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore si allega al presente atto sotto la lettera B) il testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata, previa lettura da me datane al comparente.

Il Presidente dichiara che l'indirizzo dove è posta la sede della Fondazione è in Vecchiano via G. B. Barsuglia n. 197.

Si richiede, per la tassazione del presente atto, l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della fondazione.

Del presente atto scritto con mezzo elettronico da persona

di mia fiducia ed in minima parte completato di mio pugno su
pagine cinque per fogli due ho dato lettura al comparente
che lo approva e con me lo sottoscrive in fine e nel margine
alle ore diciotto e trenta minuti

F.to GIANLUCA MASI

NOTAIO ANNALISA DI PERNA

ALLEGATO 4 AL

N. 13285 DI RACC.

RELAZIONE DI STIMA

Relazione di stima effettuata ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) dei valori al 31 dicembre 2025 degli elementi dell'attivo e del passivo della ARCO Fondazione Ricerche e Cure in Oncologia con sede legale nel Comune di Vecchiano (Pi) Via G. B. Barsuglia n. 197, Codice Fiscale e Partita Iva 01691600504, con Riconoscimento Giuridico della Prefettura di Pisa Prot. 105/04 ed Iscritta Anagrafe delle ONLUS della Toscana dal 25.11.2004

Il sottoscritto LUPERINI STEFANO, nato a Vecchiano (PI) il 29 settembre 1965, con studio in Vecchiano (PI) Piazza Garibaldi n.25, avente codice fiscale n. LPRSFN65P29L702U, Revisore Legale iscritto al n.77 del Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia in data 27/07/1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28/09/1999.

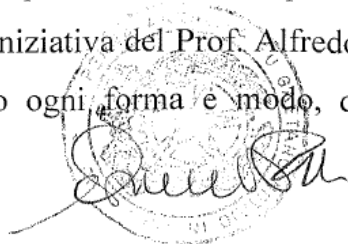
PREMESSO

- Di aver ricevuto incarico di effettuare una relazione di stima ai fini di individuare il patrimonio sociale della Fondazione determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo della Fondazione in oggetto;
- Che la valutazione dei beni esistenti è stata effettuata sulla base della documentazione fornita dal Presidente della Fondazione Prof. Gianluca Masi, dopo aver compiuto i necessari accessi, rilievi e le opportune informazioni; la Fondazione ha un sistema di contabilità esterna ed il controllo è effettuato direttamente dal Comitato Direttivo.

Prima di procedere all'analisi dettagliata del patrimonio sociale ed alla sua conseguente valutazione, riteniamo opportuno esporre alcuni cenni storici ed anagrafici della Fondazione.

LA FONDAZIONE

La Fondazione, che precedentemente operava come associazione, è stata costituita nell'anno 2004 su iniziativa del Prof. Alfredo Falcone e persegue la promozione e lo sviluppo, attraverso ogni forma e modo, degli studi e delle ricerche nel campo



JA OTADUJA
DDAR

dell'oncologia sia sperimentale che clinica e delle altre scienze o discipline mediche e non mediche che con essa convergono o sono di supporto o di ausilio" e che " la Fondazione curerà la documentazione, la diffusione e lo scambio delle conoscenze scientifiche stabilendo relazioni e/o collaborazioni con organi pubblici e privati e con istituzioni nazionali, europee o internazionali (promovendo a tal fine l'organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari e convegni e la pubblicazione dei risultati delle ricerche)".

La sede legale della stessa è ubicata nello studio del consulente ma le attività sono e vengono svolte nel reparto Oncologico dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa con collaborazioni con altri enti di ricerca che operano nello stesso settore, come per esempio la Fondazione GONO.

Le attività di ricerca, gli studi ed i progetti hanno sempre avuto il nulla osta del Ministero della Salute, sono promossi e sviluppati con l'ausilio del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e periodicamente le risultanze hanno avuto risalto con pubblicazioni di articoli su riviste internazionali e poster esposti in vari congressi internazionali, come AIOM, ASCO, ESMO World Congress e WCGC.

L'amministrazione della Fondazione è attualmente affidata ad un Consiglio Direttivo attualmente formato da Gianluca Masi (Presidente), Andrea Fontana (Vice Presidente) e Chiara Cremolini (segretaria).

Per le attività di ricerca, di studio e per i progetti è sempre stato nominato un Comitato Scientifico attualmente composto da Antoniotti Carlotta, Vivaldi Caterina, Marmorino Federica e Salani Francesca.

Fino al 25 febbraio u.s., non ricorrendone i presupposti, non era mai stato nominato un Collegio ma da tale data, in previsione dell'iscrizione della Fondazione al R.U.N.T.S., è stato nominato l'Organo di Controllo monocratico nella persona di Patrizia Bonelli.

La Fondazione ogni anno ha sempre e tempestivamente approvato il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo con le relative relazioni accompagnatorie ed il tutto,

in quanto Fondazione con riconoscimento Giuridico Prefettizio, depositato presso la Prefettura di Pisa.

L'elezione degli Organi sono sempre state effettuate dal socio Fondatore e, come per i bilanci, le nomina con le accettazioni sono state sempre trasmesse alla Prefettura di Pisa.

METODO DI VALUTAZIONE

Per la valutazione mi sono attenuto ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del codice civile. Nella valutazione ho tenuto conto anche della tipologia della Fondazione, del proprio Know-how organizzativo e manageriale, delle condizioni di marketing, finanziarie, di buona reputazione e credibilità acquisita da parte delle istituzioni e degli enti creditizi oltre ai risultati di ricerca ottenuti. Ho tenuto debitamente conto del divieto statutario del fine di lucro e del conseguente divieto di distribuzione di utili.

Le immobilizzazioni materiali consistono prevalentemente in attrezzature e computer per le quali considerata la tipologia dei beni e l'entità dei valori non ho ritenuto opportuno richiedere valutazioni giurate specifiche ritenendo corretti i valori residui al netto dell'ammortamento (deprezzamento dal valore di acquisto) risultanti sul bilancio chiuso al 31.12.2025. I valori di cassa e banca sono quelli corrispondenti alla cassa e al conto corrente intrattenuto con il Banco BPM spa come evidenziati negli estratti conto prodotti dalle stesse banche alla data del 31.12.2025.

I crediti iscritti in bilancio si riferiscono all'importo versato per l'acconto delle imposte.

I debiti sono rappresentati da TFR accantonato al 31.12.2025, da debiti vs. l'erario e l'INPS correnti con scadenza nell'esercizio successivo.

I ratei passivi si riferiscono alle indennità retributive del personale dipendente di competenza dell'esercizio ma non ancora corrisposte.

Non vi sono rimanenze da valorizzare.

PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO

ATTIVO



Attrezzature	82,00
Macchine Elettroniche da ufficio	2.644,00
Totale Immobilizzazioni	2.726,00
Crediti Vs. Erario	1.772,00
Banco BPM	218.292,00
Valori in cassa	48,00
Totale attivo circolante	220.112,00
Totale attivo	222.838,00
PASSIVO	
T.F.R.	21.657,00
Debiti Vs. Enti Previdenziali	2.200,00
Debiti Tributarî per ritenute ed imposte	2.900,00
Totale Debiti	26.757,00
Ratei passivi	25.884,00
Totale Passivo	52.641,00
Patrimonio netto rettificato	170.197,00
Totale a pareggio	222.838,00

Analisi Economica

Stante la tipologia dei proventi derivanti da erogazioni liberali, dai proventi del 5 per mille e dalla raccolta fondi nonché per il fatto che la Fondazione non svolge nessuna attività commerciale, non ha finalità di lucro e che come previsto dallo statuto e dalle norme del codice del Terzo Settore in caso di scioglimento il patrimonio debba essere devoluto ad altri organismi del terzo settore non ho ritenuto di dover valorizzare un valore di avviamento.

VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto complessivo	€ 170.197,00
Patrimonio netto rettificato arrotondato	€ 170.000,00

Da quanto sopra esposto si dichiara che il valore del patrimonio della Fondazione derivante dalle considerazioni sopraesposte risulta essere pari a €. 170.000,00 (centosettamilazerozeroeuro).

Attesto, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 che il valore dei beni e crediti conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del patrimonio netto dell'Associazione.

Vecchiano, li 19 marzo 2026

Rag. Stefano Lupertini



REPERTORIO N.

25770

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI ATTESTAZIONE DI PATRIMONIO MINIMO

(art. 1 n. 4 R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove del mese di marzo, nel mio studio in Vecchiano, via San Alessandro nn. 2/4, alle ore *diciannette* avanti a me dottoressa Annalisa Di Perna, Notaio in Vecchiano, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Pisa, è presente il ragioniere LUPERINI STEFANO, nato a Vecchiano (PI) il 29 settembre 1965, residente in Camaiore (LU), località Capezzano Pianore, via Giacosa n. 28, con studio in Vecchiano (PI) Piazza Garibaldi n.25, codice fiscale n. LPR SFN 65P29 L702U, ragioniere, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Pisa al n. 290, Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 139838 tenuto dal Ministero della Giustizia, giusta provvedimento del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 77 del 28/09/1999, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione che precede da lui redatta in data odierna chiedendomi di asseverarla con giuramento. Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro

di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di fare conoscere la verità".

Del presente verbale scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ho dato lettura al comparente che da

me Notaio interpellato lo approva, essendo le ore

dieci e sette e quindi minus.

Stefano Luparia

Indro Samuella



Allegato B) al n. 13.285 di racc.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"A.R.C.O. - FONDAZIONE RICERCHE E CURE IN ONCOLOGIA"

Articolo 1.1 Denominazione

E' costituita in Vecchiano (PI) la Fondazione **"A.R.C.O. - FONDAZIONE RICERCHE E CURE IN ONCOLOGIA - «E.T.S.»**

Articolo 1.2 Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Vecchiano (PI) all'indirizzo annotato presso gli Archivi dell'Agenzia delle Entrate e nel caso di iscrizione al R.U.N.T.S. nel registro stesso. Inoltre potrà aprire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Articolo 1.3 Durata

La durata della Fondazione è indeterminata.

Articolo 1.4 Scopo

La Fondazione persegue la promozione e lo sviluppo, attraverso ogni forma e modo, degli studi e delle ricerche nel campo dell'oncologia sia sperimentale che clinica e delle altre scienze o discipline mediche e non mediche che con essa convergono o sono di supporto o di ausilio.

A tal fine essa si propone di dotare di opportuni finanziamenti gli studi e le ricerche sia teoriche, che sperimentali o cliniche indirizzate nel senso suindicato e nei campi sopra specificati (quindi gli studiosi ed i ricercatori in tali materie).

Inoltre la Fondazione curerà la documentazione, la diffusione e lo scambio delle conoscenze scientifiche stabilendo relazioni e/o collaborazioni con organi pubblici e privati e con istituzioni nazionali, europee o internazionali (promuovendo a tal fine l'organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari e convegni e la pubblicazione dei risultati di ricerche).

La destinazione specifica dei fondi, le sedi presso le quali dovranno essere svolti gli studi e/o le ricerche che le condurranno, potranno essere determinati, oltre che dalla fondazione stessa su proposta del proprio Comitato Scientifico, anche dall'ente o dalla persona che avrà reso disponibili i fondi stessi.

Inoltre potrà intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa e/o compiere ogni operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e all'occorrenza anche commerciali ritenute utili e necessarie per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal presente Statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutte le attività dovranno essere svolte con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

E' escluso sempre ogni e qualsiasi scopo di lucro della Fondazione.

Articolo 2.1 Patrimonio e Gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione raccolto dai fondatori ed indicato nell'atto costitutivo e potrà essere aumentato da quelle donazioni, oblazioni, lasciti ed erogazioni in genere di quanti concorrono a sostenere la Fondazione.

1) La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi valendosi:

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dei contributi e delle elargizioni di terzi (persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici o privati, aventi o meno personalità giuridica) destinati all'attuazione degli scopi statutari e non, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- del 5 per mille.

2) I fondi reperiti dovranno essere utilizzati tutti ed esclusivamente per la promozione ed il finanziamento degli scopi statutari. Tali finanziamenti potranno riguardare sia l'acquisto di strumentazioni che il pagamento di materiali, beni di consumo e spese di pubblicazioni, nonché prestazioni di servizi tecnici o amministrativi finalizzati alle attività di ricerca promosse dalla Fondazione, l'istituzione di borse di studio, la copertura di spese di viaggio e di soggiorno, di premi e compensi inerenti le attività della Fondazione, ecc.

3) la destinazione di tali fondi potrà avvenire secondo l'intenzione dei donatori oppure secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Scientifico.

4) Potranno, in particolare, essere istituite, sentito il Comitato scientifico, borse di studio a favore di studiosi e di ricercatori italiani e stranieri ad ogni livello, in quella misura discrezionale che il Consiglio di Amministrazione delibererà.

5) Tali borse di studio potranno essere istituite anche per necessità personali di studiosi e ricercatori.

6) Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati.

In nessun caso i fondi, le riserve ed il patrimonio della Fondazione potranno essere distribuiti durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore iscritti al R.U.N.T.S. e con le medesime finalità.

Articolo 2.2 Rendiconto o bilancio ed impiego del risultato economico.

Il Consiglio di Amministrazione successivamente al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, data di chiusura di ogni esercizio, deve redigere ed approvare obbligatoriamente il Bilancio redatto in base alle disposizioni dell'articolo 13

del Codice del Terzo Settore nonché alle linee guida dettate per la redazione dello stesso da parte degli Enti del Terzo Settore; inoltre entro la fine di ogni esercizio deve redigere un rendiconto previsionale per l'esercizio successivo.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, degli eventuali utili o avanzi di gestione, che andranno ad aumentare il patrimonio della fondazione e dovranno essere impiegati per il raggiungimento dei suoi scopi e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle diverse ad esse direttamente connesse.

Le eventuali perdite verranno coperte con utili o avanzi di gestione precedenti non ancora impiegati o con il patrimonio.

Articolo 3.1 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

- i Soci Fondatori;
- l'Organo Assembleare;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo e Revisore.

Articolo 4.1 - Soci

Sono soci fondatori della Fondazione solo coloro che hanno ideato e fondato la presente Fondazione e risultano nell'atto pubblico di costituzione.

Articolo 4.2 - Poteri dei soci

I soci fondatori provvedono alla nomina, alla eventuale revoca, ed alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione .

Quando non vi saranno più soci fondatori, o gli stessi riterranno di non voler più procedere in merito, le nomine di cui al comma precedente verranno effettuate dall'Organo Assembleare costituito appositamente su nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tale Organo Assembleare sarà composto da un numero di membri da uno a cinque, a seguito dell'accettazione, che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni, dal momento della nomina e resterà in carica fino alla nomina del nuovo Organo Assembleare che dovrà avvenire con le medesime modalità quando l'ultimo dei componenti non vi sarà più o rinuncerà all'incarico.

Articolo 5.1 Membri del Consiglio di Amministrazione loro nomina e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre nè superiore a quindici e dura in carica tre anni.

I suoi membri sono eletti ai sensi dell'art 4.2 del presente Statuto. Ogni membro può essere rieletto.

I membri venuti a mancare nel corso del mandato non vengono sostituiti eccetto che il numero dei componenti del Consiglio non scenda al di sotto del minimo stabilito, in

tal caso sono sostituiti con le modalità dell'elezione e restano in carica quanto il Consiglio di cui fanno parte.

Le dimissioni o la mancanza della maggioranza dei Consiglieri determina la caduta di tutto il Consiglio di Amministrazione che però resta in carica per l'ordinaria amministrazione provvedendo comunque, entro trenta giorni, a sollecitare le nuove nomine da parte dei soci fondatori o dell'Organo Assembleare.

Articolo 5.2 Cariche all'interno del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione procede al suo interno alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente la Fondazione;
- convoca e presiede il consiglio di Amministrazione;
- vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- controlla e vigila sull'operato del segretario Tesoriere;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo nel più breve tempo possibile a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza o di impedimento il Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Presidente od il Vicepresidente potranno delegare i loro poteri ad altro Consigliere per la durata della loro assenza od impedimento.

All'interno del Consiglio di Amministrazione non possono essere ricoperte più cariche.

Articolo 5.3 Convocazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta per scritto a mezzo di lettera raccomandata o mediante posta elettronica, PEC o altro mezzo elettronico disponibile.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo di telegramma tre giorni prima della data fissata ed anche tramite sms o PEC o altro mezzo elettronico disponibile.

La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'indicazione dell'ordine del giorno.

Articolo 5.4 Quorum costitutivi e deliberativi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritti su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.

Articolo 5.5 poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo e deliberativo della Fondazione.

Esso deve essere convocato almeno due volte l'anno in occasione sia dell'approvazione del Bilancio Sociale annuale sia della redazione del rendiconto previsionale per l'esercizio successivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- nominare i componenti del Comitato scientifico, del quale stabilisce e determina numero e composizione;
- decidere, se non per legge obbligati, se nominare i componenti degli Organi di Controllo e del Revisore e procedere alla loro nomina ai sensi di quanto disposto all'art. 7.1 stabilendone il compenso;
- curare l'osservanza dello statuto e delle eventuali necessità di adeguamento dello stesso alle norme di regolamentazione delle Fondazioni e degli Enti del Terzo Settore;
- assumere i dipendenti e scegliere i collaboratori, determinandone mansioni e compensi;
- vigilare sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- redigere ed approvare il Bilancio Sociale annuo consuntivo e previsionale;
- nominare il Segretario Tesoriere;
- nominare i componenti dell'Organo Assembleare con competenza esclusiva di quanto al punto 4.2 del presente statuto. Al momento della nomina il Consiglio dovrà individuare cinque persone scelte tra i discendenti del socio Fondatore, o tra i docenti di medicina con specializzazione in Oncologia dell'Università di Pisa o tra ex componenti degli Organi della Fondazione stessa che hanno cessato le loro cariche da oltre un anno. Delle cinque persone scelte farà parte dell'Organo Assembleare chi accetterà la nomina.

Il segretario tesoriere, che resta in carica per tre anni, ed è rieleggibile:

- verbalizza le sedute sia del Consiglio, sia dell'assemblea che del Comitato scientifico;
- provvede agli avvisi di riunione e convocazione;
- cura tutta la corrispondenza;
- amministra sia contabilmente che finanziariamente la Fondazione;
- dirige gli uffici ed il personale dipendente e tiene i contatti con i collaboratori esterni;
- partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico.

Nelle sue funzioni il Segretario Tesoriere può avvalersi della collaborazione di altri consiglieri, soci o persone esterne alla Fondazione.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spetta nessun compenso.

Articolo 6.1 Membri del Comitato Scientifico, loro nomina e durata.

Il comitato scientifico è composto da un numero di membri non inferiore a tre, nè superiore a cinque e dura in carica tre anni.

La designazione e la sua nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere membri del Comitato scientifico i membri del Consiglio di Amministrazione (anche interamente) e tutte quelle persone con esperienza tecnica e scientifica nel campo degli scopi della fondazione.

In caso di dimissioni di uno o più suoi componenti, la nomina dei suoi sostituti avverrà con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono presiedute dal Segretario Tesoriere, anche se non membro, che le verbalizza e partecipa per pareri consultivi per l'impiego dei fondi.

Ai membri del Comitato Scientifico non spetta alcun compenso.

Articolo 6.2 Poteri del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo tecnico scientifico della Fondazione.

Ad esso compete l'espressione del parere in merito alla formulazione di proposte ed alla verifica di programmi. Di tali pareri si avvale il Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni inerenti l'utilizzazione dei fondi per la realizzazione dei programmi scientifici.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Articolo 7.1 Organo di Controllo

L'organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dall'Organo Amministrativo.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a

partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7.2 Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dall'organo amministrativo.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il compenso per la carica è stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 8.1 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le norme del codice degli Enti del Terzo Settore e se non applicabili del codice Civile.

Articolo 8.2 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 8.3 - Richiamo alle norme legislative

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme vigenti sulle Fondazioni e sugli Enti del Terzo Settore.

F.to. GIANLUCA MASI

NOTAIO ANNALISA DI PERNA

Copia su supporto informatico conforme all' originale del documento su supporto cartaceo che si rilascia ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmata digitalmente come per Legge, per uso consentito.

La presente copia viene da me rilasciata con firma digitale alla data di apposizione della detta firma.

Annalisa Di Perna notaio